TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In proposito de Campatici, e Tanse per Padova

L'Anno 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali, Con Privileggio.

NOI
PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Rovato consentaneo dal Nostro Zelo stabilir l' infrascritte Ordinationi nella materia de Campatici, e Tanse. N' ordiniamo con l' auttorità impartitaci dal Serenissimo Maggior Conseglio l' Essecutioni.

I.

S' intendano tutti soggetti, ne alcun esente dall' Imposition del Campatico Imposto l'Anno 1682., & nel caso vi fossero di non appostati debitori, sarà debito del Ministro farne l' immediate appostatione.

II.

Pervenuta, che sii dall' Eccell.mo Senato l' Impositione del nuovo Campatico, e Tansa, debbasi subito far li soliti Proclami dal Cancellier, specificando il tempo delle ratte, con dichiaratione di quelle, con Dono, e senza Dono, ed il tempo, che doverà prencipiar la riscossion, in pena, e ciò per maggior cognitione de Contribuenti.

III.

Che nel caso dall' Eccell.^{mo} Senato venisse trovato proprio mutar tempi per la riscossione da quelli, che s' attrovano presentemente stabiliti, sia tal parte fatta legger nel Consiglio di questa Città, e stessamente nelle Chiese del Territorio, oltre l' affigger li Proclami; acciò restino à cognitione de contribuenti.

IV.

Non debbasi conceder il Don del dieci per cento nella seconda ratta di tali Gravezze (ma solo effettuando il pagamento delle due ratte nella prima ratta) quando dall' Eccell.^{mo} Senato non venga altrimente comando.

V.

E mentre osservasi tali Libri di riscossione non esser soggetti ad' alcuna appuntadura, per il che ne possono derivare gravi, e sensibili pregiudicii al Publico Patrimonio; Troviamo conferente ordinar, come fù anco dà Noi stabilito nell'altre Camere della T. F. & approvato dall' Eccell.^{mo} Senato l' appontadura de medemi; per l'effetto di che sarà carico de gl' Eccell.^{mi} Capitanj prò tempore scieglier d' anno in anno persona d' habilità, e pontualità con l' assegnamento annuale di D. 25. da L. 6. 4. per Ducato moneta corrente di Piazza, summa conosciuta propria per tal fatica, d' aver esser principiata tal appontadura dall' impianto dell' anno decorso, e con obli-

obligo d' adempir la pontadura, incontrar ſe i nomi tutti annualmente ſono ſtati poſtati debitori del ſuo giuſto importar, e ſe nella renovatione de Libri ſiano riportati nella ſua dita per le ſumme, che foſsero per apparire debitori, le liberationi delle Tanſe, e confrontar ſe le ſumme formino l' intiero importar ſi del Campatico, che della Tanſa.

VI.

Sarà parte del Miniſtro eletto all' appontadura raſsegnar all' Eccell.mo Capitanio la relazione d' haver eſsequito l' appontadura intiera, con li diffetti, ſe ve ne foſsero, qual doverà eſser traſmeſsa al Magiſtrato Eccell.mo de Reviſori, e Regolatori alla ſcrittura, non potendo eſser levata Bolletta del predetto aſſegnamento, ſenza Lettera del Magiſtrato ſudetto d' eſser ſtata ricevuta la relatione ſteſsa, e formata uniforme à quanto habbiamo ordinato.

VII.

Sarà parte del Miniſtro Reſiduario il raſsegnar all'Eccell.mo Sig. Capitanio l'eſtrato de Debitori, che in cadaun anno appariſsero, qual dovrà eſser incontrato, e ſottoſcritto dall' appontador, copia del quale doverà eſser ſpedita all' Eccell.mo Senato, e doverà eſser tenuto regiſtro a nome per nome dell' intimatione, ed' eſsecutioni rilaſciate, e di tutto ciò andaſse ſopra cadaun nome ſortendo, in virtù delle quali per il danaro entrerà nella Publica Caſsa doverà eſiger l' un, e mezzo per cento aſsegnatoli con De-

cre-

creto dell' Eccellentissimo Senato 23. Marzo 1717.

VIII.

Resta pure incaricato rassegnar al principio di cadaun Eccell.mo Sig. Capitanio nell' Ingresso alla Carica l' estrato de Debitori s' attrovassero de Campatici, e Tanse, e così di Reggimento in Reggimento, Specificando la quantità del debito ascendeva al principio del Reggimento decorso, quanto fù il rascosso, e quanto andò in diffetto nel corso del medemo Reggimento per la riscossione scaduta sotto lo stesso da esser pure trasmessa all' Eccell.mo Senato.

IX.

E perche non men à sollievo de particolari, che per cautela Publica rendesi necessario l' essequir li traslati per beni vengono alienati, così sarà obligo del Ministro ad' ogni richiesta di cadaun far senza veruna dilazione li Traslati medemi, in pena di D. 25. d' esser irremissibilmente levata dall' Eccell.mo Sig. Capitanio; e perche tal volta seguiti gl' Instrumenti d' alienatione i Venditori trascurano di far seguire i Traslati; resta pure ingionto l' obligo à Nodari, che stipulassero tali Instrumenti, di far, che nel termine di Mesi trè seguano tali giri, dovendo conservarli in falda degl' Instrumenti medemi giust' il Proclama del Magistrato Nostro.

X.

E ricercandosi, che apparisca con la chiarezza maggiore l' impianto della Scrittura, e che sempre si

vedi

vedi intatta, e nella vera ſumma la rendita del Campatico: Reſtano inſtituiti due qualità de libri, ſopra uno de quali ſiano deſcritti tutti quelli contribuiſcono Campatici, e nell'altro quelli pagano la Tanſa, e non tengano alcuna ſumma in Campatico, così pure chi tiene Campatico, e foſse Tanſato magiormente doverà eſser formato debitore di quel più di Tanſa, che ſormonta il Campatico, e le partite equilibrate per conto di Tanſa, non doveranno eſser alterate in minima ſumma di ciò ſaranno librate con queſto primo impianto, intendendoſi ſervata qualunque pratica rilevata ſtilarſi fin hora, così che appariſca con la maggior diſtinzione l'intiero importar del Campatico, qual doverà eſser inalterabile, e medeſimamente quello della Tanſa, che non doverà diminuirſi, che per le ſole liberationi, che ſeguiſsero, e che con il preſente Noſtro ordine reſta eſpurgata dal Campatico.

XI.

Reſta vigoroſamente preſcritto l'Eſtraher ſopra la Tanſa il ſolo mezzo per cento, e due ſopra il Campatico, come fù preſcritto dall' Eccell.mo Senato, e Preceſsori Noſtri.

XII.

Sia pur incombenza del Scontro di Camera, qual forma li Libri, e che tiene aſsegnamento à ſummar l'importar de nomi sì del Campatico, che della Tanſa, e ponerli alla fine del loro Libro, coſi che

ſi

ſi veda l' Importar dell' una, e l' altra Gravezza.

XIII.

Che ſia obligato il Nodaro all' Officio del Camello, dove ſi accettano l' heredità de Deſonti col beneficio della Legge, di dare immediate notitia, e conſegnare in mano del Cancellier Fiſcale copia di qualunque aditione, che ſarà ottenuta in detto Officio, la quale da detto Cancelliere debba (portandone la notitia agli Eccell.mi Capitanj prò tempore) eſser conſegnata al Procuratore Fiſcale, e da eſso annotata contraditione per tutto il debito, che haveſse col Publico, per conſeguire nella ſubordinatoria, anco eſso il ſuo luoco, onde con queſta ſtrada ſe ne poſsi uſar delle Publice ragioni.

XIV.

A tutti li predetti Noſtri Ordeni doverà eſser preſtata in tutte le ſue parti la ſua pontual, & inviolabile eſsecutione, in pena à Miniſtri reſpettivamente della perdita della Carica, ed' eſser caſtigati Criminalmente, ſecondo parerà alla Giuſtitia.

Dal Sindicato in Padova li 16. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.